



COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA
DELLA SALUTE**

**CONTRO I DANNI DERIVANTI
DAL FUMO**

PREMESSA

Il Comune riconosce l'importanza di tutelare la salute pubblica contro i danni derivanti dal fumo attivo e passivo condividendo e applicando le normative nazionali e regionali nell'ambito:

1. dei propri uffici e strutture nei confronti dei propri dipendenti ed attivando un'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutto il personale dipendente;
2. mediante l'esercizio dei propri poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni ad esso dipendenti , sulle aziende private esercenti servizi pubblici , anche in regime di concessione o di appalto ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati di cui alla Legge 11 novembre 1975, n. 584;

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 11 Novembre 1975 n. 584 , della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997 n. 41, della Circolare del Ministero della Sanità del 28.3.2001 n. 4, della Legge 28 Dicembre 2001 n.448, e di quanto disciplinato nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi , applica il divieto assoluto di fumo all'interno degli uffici e strutture del Comune di Pontedera tutelando la salute dei propri dipendenti e della cittadinanza dai molteplici rischi e malattie causate dal fumo attivo e passivo e individua, nel contempo, un locale all'interno del Comune di Pontedera ove si applica l'esenzione dall'osservanza del divieto di fumo nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa , previamente autorizzato dal Sindaco, su parere di idoneità rilasciato dalla competente azienda USL.

TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI IN CUI SI APPLICA IL DIVIETO

Il Comune di Pontedera individua nella propria struttura i locali ove applica il divieto assoluto di fumo al fine di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo attivo e passivo nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 584/1975 dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 242 del 19/03/1996;

ART.3 – LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO

Si applica il divieto assoluto di fumo:

1. In tutti gli uffici e strutture del Comune di Pontedera;
2. In tutti gli uffici e strutture gestiti dal Comune di Pontedera;

3. negli spazi destinati a zona di attesa per il pubblico;
4. nelle scale e corridoi di accesso agli uffici ;

E' inoltre vietato fumare:

- I. nelle aule degli asili nido del Comune di Pontedera;
- II. negli autoveicoli di proprietà comunale ;

ART.4 – LOCALE ESONERATO DAL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO

1. E' consentito fumare in apposito locale dotato di impianto di condizionamento e ventilazione ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Legge 11 Novembre 1975 n. 584;
2. Viene individuata all'interno del Palazzo Comunale la stanza n. ,denominata «Sala Ced», munita di apposito aspiratore corrispondente alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione , come unico luogo all'interno del Comune di Pontedera da adibire a sala fumo;
3. Devono essere individuati all'interno delle altre strutture comunali locali adeguati muniti di apposito aspiratore da adibire a sala fumo. In attesa dell'individuazione vale il divieto assoluto di fumo.

TITOLO III ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

ART.5 –CARTELLI DI DIVIETO

1. I dirigenti, preposti alle strutture amministrative e di servizio, sono tenuti ad apporre nei locali della struttura a cui sovrintendono e dove vige il divieto assoluto di fumo, apposti i cartelli di divieto completi delle indicazioni seguenti:
 - Divieto di fumo;
 - indicazione della norma che impone il divieto (legge 584/1975 – D.P.C.M. 14.12.1995 – Regolamento comunale n..... del...)
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario /i preposto/i dal dirigente , con atto formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei locali ove è apposto il cartello)

ART. 6 –PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO

1. Il Direttore Generale, con atto formale, individua all'interno dei Settori dell'Ente i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento e contestazione delle relative infrazioni. Per gli altri immobili gestiti dal Comune provvede il dirigente a cui l'immobile è affidato.
2. I verbali di accertamento , redatti e notificati nelle forme di legge, saranno trasmessi dai funzionari incaricati al Comando di polizia Municipale che ne curerà la procedura sanzionatoria seguente ai sensi della legge 689/81;

3. Nei locali privati, ove si svolge un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto ed ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge , regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

TITOLO IV – SANZIONI

ART. 7 – SANZIONI

1. I trasgressori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative, previste dalla Legge 11.11.1975 n.584 così come modificata dalla Legge 28.12.2001 n.448, del pagamento di una somma da €25 a €250 che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
2. I soggetti individuati al comma 3 dell'art. 2 della L.11/11/1975 n. 584 , tenuti ad assicurare l'ordine all'interno dei locali sottoposti a divieto, in caso di inottemperanza sono soggetti al pagamento delle sanzioni previste al punto 2 comma 20 dell'art.52 legge 28 dicembre 2001 n. 448;
3. I trasgressori nel rispetto dell'art. 16 della L. 689/1981 possono procedere al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole , se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o , se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

TITOLO V – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 8 – ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione i soggetti di cui all'art. 6 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione di apposito verbale di contestazione che si allega al presente regolamento;
2. La violazione , quando è possibile , deve essere contestata immediatamente al trasgressore, in caso contrario gli estremi della violazione devono essere notificati secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 14 della Legge 689/81;

ART. 9 – PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Le modalità di pagamento della sanzione sono dettagliate sul verbale accertamento e contestazione. Il pagamento potrà essere effettuato:
 - presso il concessionario del servizio di riscossione dell'Ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo;
 - presso qualsiasi istituto bancario su apposito formulario indicando il codice del tributo.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere prodotta in copia entro 5 giorni al funzionario che ha accertato la violazione.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 10 – NORME TRANSITORIE

3. Per consentire l'adozione delle misure organizzative previste dal presente regolamento, si dispone che la piena attuazione delle presenti disposizioni regolamentari sia differita all'1.04.2003.

art. 11 – NORME FINALI

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Approvato con delibera G.C. n. 2 del 10/01/2003

[Indice](#)